



COMUNE DI VOLVERA

10040 - Provincia di TORINO

Allegato alla deliberazione Consiglio Comunale

n.66 del 25 novembre 2014

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI

INDICE

ARTICOLO	1	–	OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO
ARTICOLO	2	–	FUNZIONI
ARTICOLO	3	–	LUOGHI DI CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI
ARTICOLO	4	–	GIORNATE E ORARI DI CELEBRAZIONE
ARTICOLO	5	–	TARIFFE
ARTICOLO	6	–	MODALITA' DI PRENOTAZIONE DELLE SALE
ARTICOLO	7	–	ADDOBBI
ARTICOLO	8	–	DIVIETI E DANNI
ARTICOLO	9	–	DISPOSIZIONI FINALI
ARTICOLO	10	–	ENTRATA IN VIGORE E DIFFUSIONE

ARTICOLO 1 – OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento è finalizzato alla disciplina delle modalità di celebrazione del matrimonio civile di cui agli articoli da 106 a 116 del Codice Civile.
2. La celebrazione del matrimonio è attività istituzionale garantita.

ARTICOLO 2 - FUNZIONI

1. La celebrazione dei matrimoni civili è dal Sindaco nelle sue funzioni di Ufficiale dello Stato Civile, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1 del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
2. Per la celebrazione dei matrimoni civili il Sindaco può delegare le funzioni di Ufficiale di Stato Civile al Segretario Comunale, al Vicesegretario o ai dipendenti a tempo indeterminato. Possono celebrare i matrimoni civili anche i Consiglieri o gli Assessori comunali, o i cittadini italiani che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale a ciò abilitati per legge e appositamente delegati dal Sindaco.

ARTICOLO 3 – LUOGHI DI CELEBRAZIONE

1. Il matrimonio civile è celebrato su domanda degli interessati, nei seguenti locali di proprietà comunale:
 - a) Sala Giunta, Comune di Volvera, via Ponsati 34;
 - b) Sala Consiglio, via Roma, 3;
 - c) Sala Polivalente, via Ponsati 69;
 - d) Cappella Pilotti, strada Piovasasco
 - e) Altri luoghi nella disponibilità comunale, individuati con apposita deliberazione della Giunta Comunale.

I locali così individuati non potranno contenere un numero di persone superiori a quello previsto dalla normativa in materia di sicurezza.

2. La Giunta Comunale con propria deliberazione, per i luoghi di cui al precedente comma, lett. c), d, ed e), determinerà periodo e orario che consentano la compatibilità fra le funzioni amministrative proprie dei predetti luoghi e gli altri usi.

ARTICOLO 4 – GIORNATE E ORARI DI CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI

1. I matrimoni civili sono celebrati:
 - a) in via ordinaria, nell'orario di servizio dell'Ufficio di Stato Civile
 - b) il Sindaco, in via straordinaria può provvedere alla celebrazione anche nelle giornate di sabato e domenica dalle ore 8,30 alle ore 12,00.
2. Non si effettuano celebrazioni nelle seguenti giornate: 1 e 6 gennaio, Pasqua e Lunedì dell'Angelo, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 22 luglio (Festa della Patrona), 15 agosto, 1 novembre, 8, 25 e 26 dicembre.
3. In ogni caso la celebrazione del matrimonio resta comunque subordinata alla disponibilità del Sindaco o del delegato alla celebrazione, compatibilmente con le esigenze istituzionali.

ARTICOLO 5 – TARIFFE

1. Per la celebrazione di matrimoni presso uno dei luoghi di cui all'art. 3 è dovuto il pagamento dell'importo della tariffa che sarà determinata con delibera della Giunta Comunale, differenziandole fra residenti e non residenti.
Nella determinazione delle tariffe dovranno essere considerati a titolo di rimborso:
 - a) Il costo del personale necessario per l'espletamento del servizio;
 - b) Il costo dei servizi offerti per la celebrazione del matrimonio (spese generali per l'utilizzo della sala: riscaldamento, energia elettrica, pulizia, etc.).
2. Per i residenti che richiedono, in via ordinaria, la celebrazione del matrimonio nei locali di cui al precedente art. 3, comma 1, lett. a) e b), il servizio è gratuito.

ARTICOLO 6 – MODALITA' DI PRENOTAZIONE DELLE SALE

1. L'Ufficio comunale competente alla prenotazione delle sale per la celebrazione dei matrimoni è l'Ufficio di Stato Civile.
2. La visita delle sale destinate alla celebrazione dei matrimoni civili può essere effettuata da parte dei richiedenti previo appuntamento.
3. La richiesta relativa all'uso dei luoghi di cui all'art. 3 del presente regolamento, deve essere inoltrata all'atto della pubblicazione di matrimonio e/o comunque almeno quaranta giorni prima della data del matrimonio all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Volvera da parte di uno degli sposi; tale domanda dovrà inoltre contenere le generalità dei nubendi, la data e l'ora del matrimonio e la scelta del regime patrimoniale.
4. L'Ufficio di Stato Civile entro dieci giorni dalla presentazione della domanda, ne comunicherà l'accoglimento, ovvero le ragioni del mancato accoglimento dell'istanza.
5. La prenotazione della sala non sarà tuttavia definitiva fino a quando i richiedenti non consegneranno la ricevuta di avvenuto pagamento della relativa tariffa all'Ufficio di Stato Civile. Il pagamento potrà essere effettuato direttamente alla Tesoreria Comunale o tramite bollettino di c/c postale intestato alla Tesoreria del Comune di Volvera, o attraverso altre modalità per via telematica, qualora disponibili, con l'indicazione della causale: "prenotazione sala per matrimonio civile", ovvero altre modalità comunicate dall'ufficio.
6. Il mancato pagamento entro il termine di cinque giorni dalla comunicazione dell'ufficio costituisce implicita rinuncia da parte dei richiedenti. Copia della ricevuta di avvenuto pagamento dovrà essere consegnata all'Ufficio di Stato Civile.

ARTICOLO 7 – ADDOBBI

1. I richiedenti possono, a propria cura e spese, arricchire la sala con ulteriori addobbi che, al termine della cerimonia, dovranno essere tempestivamente ed integralmente rimossi, sempre a cura dei richiedenti.
2. La sala dovrà essere quindi restituita nelle medesime condizioni in cui è stata concessa per la celebrazione.
3. Il Comune di Volvera si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli arredi ed addobbi temporanei disposti dai richiedenti.

ARTICOLO 8 – DIVIETI E DANNI

1. È fatto divieto di spargere riso, coriandoli, confetti ed altro all'interno dei locali utilizzati per la cerimonia.
2. Nel caso di danneggiamenti alle strutture o attrezzature concesse il richiedente sarà ritenuto l'unico responsabile per eventuali richiesta del risarcimento del danno.

ARTICOLO 9 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Tutto ciò che non è previsto nel presente Regolamento dovrà essere preventivamente concordato e verificato con il personale dell'Ufficio di Stato Civile.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento trovano applicazione:
 - a. Il Codice Civile;
 - b. Il D.P.R. 3/11/2000, n. 396;
 - c. Il D.Lgs. 267/2000;
 - d. Lo Statuto comunale.

ARTICOLO 10 – ENTRATA IN VIGORE E DIFFUSIONE

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore, ai sensi di quanto previsto dall'art. 77 dello Statuto Comunale, scaduti i termini della duplice pubblicazione e sarà pubblicato stabilmente sul sito internet del Comune di Volvera al fine di agevolarne la conoscenza da parte dei cittadini.